



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108
www.comune.itri.it
P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594
Pec:comune.itri@postecert.it

COMUNE DI ITRI
PROT. 0004134

DEL. 06/03/2025
ORA 16:57

ORDINANZA N. 6 del 06.03.2025

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ITRI AI REQUISITI IGIENICO SANITARI CONCERNENTE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute dei consumatori dagli effetti negativi derivanti da eventuali contaminazioni delle acque stesse, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 2 comma 1 della sopra richiamato decreto tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
- il successivo art. 4, epigrafato “Obblighi generali”, individua le condizioni che le acque destinate al consumo umano devono rispettare affinché siano salubri e pulite, ovvero:
 - a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
 - b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D;
 - c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;
 - d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15.

CONSIDERATO che sono pervenute a questo Ente, a seguito di controlli amministrativi a carattere igienico sanitario presso alcune strutture ricettive del territorio effettuati da personale dipendente del Comando Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Latina, diverse segnalazioni che i locali in uso per l’esercizio dell’attività “*non sono dotati di acqua potabile*” così come previsto tra i requisiti igienico-sanitari dalla vigente normativa;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per l'adozione di un atto idoneo ad assicurare e garantire la tutela di sovraordinati interessi pubblici, rappresentati dalla salvaguardia della salute pubblica ed a prevenire possibili rischi di natura igienico-sanitaria;

VISTI

- il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- il Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285 - Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
- il D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D. Lgs. n.152 del 03.04.2006;
- il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18;
- il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche;
- la Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 - Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- la Legge regionale n. 13 del 06.08.2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale” e s.m.i.;
- il R.R. n. 8 del 07.08.2015 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e s.m.i.
- il R.R. n. 17 del 24.10.2008 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, stanti le ragioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'interesse pubblico generale,

ORDINA

ai titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Itri che non sono allacciati all'acquedotto pubblico ovvero non utilizzano un proprio pozzo regolarmente autorizzato la cui acqua sia stata certificata idonea al consumo umano, come previsto dalla normativa vigente:

1. di dotarsi di una cisterna per il deposito per acqua potabile certificata ai sensi di legge;
2. di avvalersi per l'approvvigionamento periodico di acqua potabile di ditte con contratto in essere per l'approvvigionamento di acqua potabile con un Gestore del servizio idrico e in possesso di idonei mezzi e delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di acqua potabile presso terzi in possesso di regolare contratto di fornitura con il sistema idrico integrato;
3. di comunicare l'avvenuta conformazione a quanto sopra ordinato entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. di procedere con periodicità all'ottenimento del giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano come prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 18/2023.

DIFFIDA

I titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Itri che non sono allacciati all'acquedotto pubblico ovvero non utilizzano un proprio pozzo regolarmente autorizzato la cui acqua sia stata certificata idonea al consumo umano, come previsto dalla normativa vigente al rispetto di quanto sopra ordinato

AVVERTE

I titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Itri che non sono allacciati all'acquedotto pubblico ovvero non utilizzano un proprio pozzo regolarmente autorizzato la cui acqua sia stata certificata idonea al consumo umano, come previsto dalla normativa vigente, che l'inottemperanza a quanto stabilito dalla presente ordinanza comporta l'immediata sospensione dell'attività ai sensi della vigente normativa di settore e l'applicazione di quanto disposto dall'art. 650 C.P. e della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del testo unico 267/2000.

DISPONE INFINE CHE

- **la presente Ordinanza sia notificata:**
- ai titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Itri
- **la presente Ordinanza sia trasmessa a:**
 - ✓ Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Latina: protocollo.preflt@pec.interno.it;
 - ✓ Provincia di Latina – Uffici Pianificazione Territoriale – Servizio Difesa Suolo – Ufficio Risorse Idriche: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it;
 - ✓ ASL di Latina Dipartimento di Prevenzione – S.I.A.N.: dipprevenzione@pec.ausl.latina.it
 - ✓ Comando Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Latina: slt33300@pec.carabinieri.it;
 - ✓ Stazione Carabinieri Itri: tlt30136@pec.carabinieri.it;
 - ✓ Regione Carabinieri Forestale “Lazio” – Nucleo di Gaeta: flt43037@pec.carabinieri.it ;
 - ✓ Commissariato Polizia di Stato di Fondi: dipps.142.5400@pecpspoliziadistato.it ;
 - ✓ Compagnia Guardia di Finanza di Formia: lt1360000p@pec.gdf.it ;
 - ✓ Comando Polizia Locale di Itri: polizialocale.itri@pec.it;

Detta Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio Sezione di Latina nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, lì 06.03.2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Antonietta Lonigro

